



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 15 aprile 2025

***Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Cremona***

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 01/2025 - Quesito in materia di formazione ex art. 356 CCII

L'Ordine di Cremona chiede:

- 1) se un iscritto all'albo che ha frequentato e concluso il corso di 55 di ore per "La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al Decreto Legge n. 118/2021", possa ritenere tale percorso formativo valevole anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ex art. 356 CCII;
- 2) se il biennio formativo di riferimento coincida con gli anni solari 2023-2024 o venga determinato a partire dall'istituzione dell'albo e quindi debba essere riferito al periodo marzo 2023-marzo 2025?
- 3) se per quanto attiene l'assolvimento dell'obbligo formativo, nel caso in cui l'iscritto fosse già in regola con la formazione per il biennio 2023-2024 e volesse comunque frequentare il corso di 18 ore proposto dalla FNC a gennaio 2025, acquisirebbe i crediti per il biennio formativo 2025-2026.

A riguardo, giova osservare che con l'entrata in vigore, il 28 settembre 2024, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (in G.U. 27/09/2024), l'"albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese", così definito dall'art. 2, lett. n) del d. lgs. n. 14/2019, recante Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, è stato sostituito dall' "Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese". Tale Elenco è istituito presso il Ministero della giustizia che ne esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.

Con riferimento al quesito *sub 1)* si osserva preliminarmente che sia il contenuto dettagliato degli argomenti del corso, sia la tipologia di docente, sono regolamentati all'interno della Sezione IV (La

formazione degli esperti) del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023; invece, i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento richiesti per l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'articolo 356, co. 2 del CCII devono essere allineati alle linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura (pubblicate in data 7 novembre 2019, con prot. n. 16218, e aggiornate in data 1° febbraio 2023).

Sul tema, si richiama il contenuto dell'Informativa CNDCEC n. 48/2025 del 28 marzo 2025 con la quale è stato comunicato che il Consiglio Nazionale nel definire i "criteri di equipollenza" tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019, ha precisato che non possono essere ritenuti equipollenti i realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l'inserimento nell'Elenco esperti indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Conseguentemente, un iscritto all'albo che ha frequentato e concluso il corso di 55 di ore per "La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al Decreto Legge n. 118/2021", non può ritenere tale percorso formativo valevole anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ex art. 356 CCII.

In merito ai quesiti *sub 2) e 3)*, si rinvia a quanto indicato dallo stesso Ministero della Giustizia nelle FAQ del 26 febbraio 2025: nel dettaglio si rinvia al contenuto della FAQ n. 1, Sez. E, che, per comodità, si riporta qui di seguito:

"E. L'AGGIORNAMENTO BIENNALE

1. Da quale termine decorre l'obbligo di aggiornamento biennale di cui all'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019?

Poiché ai fini dell'iscrizione all'Elenco è sufficiente il solo corso di formazione iniziale, l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell'interessato all'Elenco medesimo."

Per ogni eventuale e ulteriore informazione, si invita a prendere visione di quanto riportato all'interno delle FAQ, disponibili al seguente link:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/gestori_crisi_di_impresa_elenco_iscrizione?tab=f#

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio